

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2011, proposto da: *****,
rappresentati e difesi dall'avv. Rita Bernasconi, con domicilio eletto
presso l'avv. Ivan Pastorelli in Milano, via Savaré, 1;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via
Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del provvedimento della Prefettura di Varese-Ufficio Territoriale del
Governò, Sportello Unico per l'immigrazione - prot. *** del 13.12.2010,
trasmesso con nota del 28.12.2010 e successivamente pervenuto, con cui è
stata disposta la revoca del contratto di soggiorno per la sussistenza, a
carico dello straniero, di una condanna per il reato di cui all'art. 14
c. 5 ter D.lgs 286/98, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo
o comunque connesso, e segnatamente - ove occorrere possa - della
circolare del Ministero dell'Interno del 17.3.2010

nonché per la condanna

dell'Amministrazione chiamata in giudizio al pagamento di tutte le spese
competenze ed onorari del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva delle parti ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott.
Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

All'udienza pubblica del 6.10.2011, il difensore dei ricorrenti ha
dichiarato di ritenere cessata la materia del contendere, in quanto
l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha rilasciato il

provvedimento di regolarizzazione richiesto; nel contempo il medesimo difensore ha insistito per la condanna alle spese del Ministero, in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale;

reputa il Tribunale, in primo luogo, che in difetto del deposito in giudizio del provvedimento di cui sopra, non possa pronunciarsi la cessazione della materia del contendere - secondo la previsione dell'art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010 - bensì l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1°, del decreto legislativo sopra citato;

quanto alle spese di causa, deve rilevarsi che effettivamente il presente ricorso presenta profili di fondatezza, vista la giurisprudenza di questa Sezione, conforme alle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 del 2011, circa l'irrilevanza, nel procedimento di emersione, della condanna per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998 (nella versione anteriore alla riforma di cui al decreto legge 89/2011, convertito con legge 129/2011);

tuttavia il Tribunale non può non valutare positivamente la condotta dell'Amministrazione dell'Interno, che si è conformata alla ormai dominante giurisprudenza amministrativa sulla questione, rilasciando il titolo richiesto;

sussistono pertanto giuste ragioni per compensare le spese di causa, fermo restando il diritto in capo agli esponenti al rimborso del contributo unificato, secondo le norme di legge (DPR 115/2002, art. 13).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara **improcedibile**.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)